2025/1411

29.10.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1411 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2025

che modifica il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ([1]), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) l'importo dei diritti a carico dei richiedenti di un'autorizzazione ai viaggi nell'ambito del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) è specificato all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240. Il regolamento delegato (UE) 2024/2511 della Commissione ([2]) stabilisce meccanismi che consentono alla Commissione di valutare la necessità di adeguare tali diritti.

(2) Conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/2511, la Commissione ha individuato una serie di fattori che potrebbero comportare un aumento significativo o persistente dei costi di funzionamento e di manutenzione del sistema ETIAS, al di là di quelli previsti al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2018/1240. In primo luogo, dal 2016 il tasso cumulativo di inflazione nell'Unione è aumentato del 30,12 %. In secondo luogo, il numero di viaggiatori esenti dall'obbligo del visto che entrano nell'Unione è aumentato in modo significativo negli ultimi anni e si prevede che continuerà ad aumentare nel prossimo futuro. Infine, per consentire il funzionamento dell'ETIAS sono state aggiunte ulteriori funzionalità che non erano previste al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2018/1240.

(3) È necessario allineare i diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS a quelli di sistemi comparabili in modo da garantire una parità competitiva e di condizioni con altri programmi di autorizzazione ai viaggi esistenti a livello mondiale.

(4) Occorre quindi aumentare i diritti per l'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1240.

(6) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([4]).

(7) Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato la sua intenzione di recepire tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dal presente regolamento.

([1]) GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2024/2511 della Commissione, del 2 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'individuazione degli aumenti delle spese di funzionamento e di manutenzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) allo scopo di modificare l'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi (GU L, 2024/2511, 25.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2511/oj).

([3]) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj).

([4]) GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2019(3)/oj).

(8) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ([5]); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([6]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ([7]).

(10) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([8]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ([9]).

(11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([10]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ([11]).

(12) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1240, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ciascuna domanda di autorizzazione ai viaggi il richiedente paga diritti pari a 20 EUR.».

([5]) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

([6]) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

([7]) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

([8]) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.

([9]) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

([10]) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj.

([11]) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN